

ART. 1 (DENOMINAZIONE)

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "GLI AMICI DI DENIS " anche denominata "GAD APS " , di seguito indicata come Associazione .

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli artt. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS", all'atto di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli/le associati/e o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apertistica, acconessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, sancisce la gratuità prevalente delle cariche associative e delle prestazioni degli/le associati/e, garantisce i diritti inviolabili della persona, condizioni di uguaglianza, pari trattamento e pari opportunità tra persone, in particolare tra donne e uomini e il contrasto a ogni tipo di discriminazione, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione potranno essere disciplinati da un Regolamento, eventualmente deliberato dall'Assemblea dei/le soci/e su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di forniture di servizi anche specialistici, anche ricorrendo a propri/e associati/e.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei/delle soci/e alla vita associativa

ART. 2 (SEDE)

L'Associazione ha sede in Alpignano (TO) Piazzale Schumm Industrial Park Sky 2

E data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei/delle soci/e.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione è tenuta a comunicare entro 30 giorni qualsiasi trasferimento di sede agli pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del RUNTS o dei Registri operanti medio tempore.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Hess
Gumpel
Alonso Lopez
Resende L. G. da
Silva
Pell
Ferreiro Sora



ART. 3 (SCOPI E FINALITÀ)

L'associazione opera nei seguenti settori:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

Si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria una qualità tanto più possibile rispondente ai bisogni del malato da "esiti di sofferenza neonatale con encefalopatia in s cromosomica complessa associata a grave ritardo psico-motoria ed epilessia parziale " e sindromi correlate.

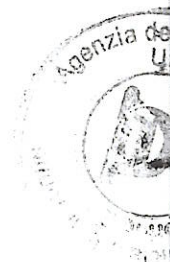
Intende svolgere un'azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologia e socio-sanitaria

ART 4. (ATTIVITÀ)

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) Realizzare e promuovere raccolta e analisi di dati, ricerche, approfondimenti, studi in particolare in chiave di genere
- b) Realizzare e diffondere pubblicazioni, manuali, materiali per la formazione, opuscoli, dépliant, riviste, libri, collane editoriali, anche utilizzando supporti telematici e tecnologie informatiche
- c) Promuovere e organizzare attività formative di ogni tipo, durata e livello, per i propri soci o per terzi, compresi mentoring, tutorship, laboratori, ecc.
- e) Promuovere e organizzare eventi, congressi, convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, manifestazioni, spettacoli, incontri, ecc.
- f) Promuovere e gestire azioni di comunicazione anche online che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.
- g) Raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutarî anche attraverso la partecipazione a bandi, gare, manifestazioni di interesse, ecc.

Flavia Quattrone
Assistente I. C. u. h.
Silvia Ruffini
Flavia Sora



h) Attivare collaborazioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, con altri soggetti pubblici e privati

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può esercitare attività diverse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei/le propri/e soci/e.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente e di forniture di servizi, anche ricorrendo ai propri/e associati/e.

L'Associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere un'attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati/e, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 5 (SOCI)

Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mosse da spirito di collaborazione e solidarietà. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei/delle soci/e è illimitato.

Non viene esercitato alcun tipo di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione, cultura, politica e convinzioni personali, condizioni di disabilità, età o su qualsiasi altro possibile ambito al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i/le soci/e dell'Associazione.

I/le soci/e si distinguono in:

- a) fondatori/fondatrici: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- b) ordinari/ordinarie: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- c) sostenitori/sostenitrici: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- d) benemeriti/benemerite: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
- e) sponsor: tutte le società, gli enti e i professionisti che abbiano interesse all'attività dell'Associazione e intendano contribuire al suo finanziamento; possono beneficiare di:
 - apposizione di banner, logo e link di riferimento sul sito e sulle pagine social dell'Associazione;

Flavia Quattrone
Roberto
Salvatore
Roberto
Glorio Sora



inserimento della descrizione della propria attività in apposite sezioni;

campagne marketing mirate per la promozione delle attività svolte in collaborazione con l'Associazione.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i/le soci/e riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I/Le soci/e hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- consultare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto.

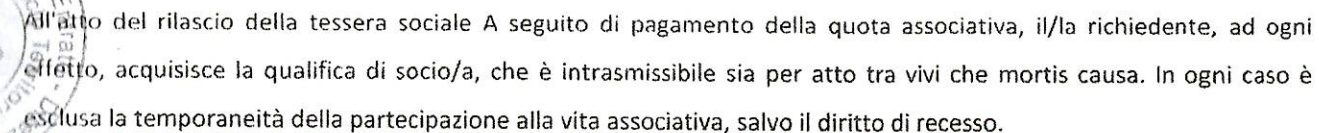
I/Le soci/e sono tenuti/e a:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
- osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- pagare nei termini la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei/delle soci/e (la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita).

L'ammissione di un/a nuovo/a socio/a avviene a seguito della presentazione di richiesta scritta, contenente l'impegno del/della richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. L'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Ha potere di ammissione, su delega del Consiglio Direttivo, anche il/la Presidente, che è tenuto/a a comunicare al primo Consiglio Direttivo utile la sua decisione per averne ratifica.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

*Stefano Gualtieri - Nuovo Impianto
Alessandro Le Gualtieri - Società Offshore
Giovanni Sora*



Le dimissioni da socio/a devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso/a nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei/delle soci/e, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;

c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro soci/e.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai/le soci/e destinatari/e mediante lettera (a eccezione del caso previsto alla lettera b) sopraindicata), consentendo facoltà di replica.

Il/La socio/a cessato/a o escluso/a deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei

confronti dell'Associazione, degli/le associati/e, di terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato/a dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato/a

comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un/a associato/a, quest/i o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 (VOLONTARI)

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Hans Grunke *Poco loco* *Ranch* *L. P.* *Silk* *Sora*



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART 7 (QUOTE ASSOCIATIVE)

Gli/Le associati/e devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea per le diverse categorie di cui all'art. 3, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART 8 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei/delle soci/e;

il Consiglio Direttivo;

il/la Presidente;

Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9 (ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI/E)

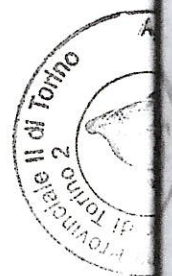
L'Assemblea dei/le soci/e è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti/e i/le soci/e ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e hanno diritto di voto tutti/e gli/le associati/e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritti/e nel Libro soci/e e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni associato/a può farsi rappresentare da altro/a associato/a, conferendo allo/a stesso/a delega scritta. Nessun/a associato/a può rappresentare più di n° 3 (tre) associati/e.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal/dalla Vicepresidente o dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un/a Segretario/a.

Sono Sora
Salvatore
Ass. La Gr.
Ass. La Gr.
Ass. La Gr.
Ass. La Gr.



L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli/delle associati/e aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo. Il/La Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai/dalle richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto e può essere trasmessa via posta elettronica con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti/e i/le soci/e.

L'intervento all'Assemblea è valido anche mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti/e i/le soci/e anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un Verbale redatto da un/a componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo/a stesso/a e dal/la Presidente.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: è Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno/a dei/le soci/e, aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/le soci/e intervenuti/e o rappresentati/e.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno/a dei/le soci/e presenti o rappresentati/e.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la Relazione di attività;
- discute e approva i Programmi di attività;
- elegge tra i/le soci/e i/le componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art 30 del Codice del Terzo Settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art 31 del Codice del Terzo Settore;

Stefano Sora
Salvatore Sora
L. P. S.
Roberto Sora
Antonio Sora
Stefano Sora



- approva il Regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei/delle soci/e;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

ART. 11 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno/a dei/le soci/e, aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei /le soci/e di persona o per delega. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

L'Assemblea Straordinaria:

approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 (due terzi) dei/le soci/e e con decisione deliberata a maggioranza dei/le presenti;

scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei/le soci/e aderenti.

ART. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri/e, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun/a aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i/le componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri/e in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il/la Presidente e il/la Vicepresidente;

nomina anche Segretario e Tesoriere dell'Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque tra i/le socie/e.

Le eventuali dimissioni da Consigliere prima della fine del mandato sono atto giuridico unilaterale e non necessitano di approvazione ma di semplice presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso venga meno oltre la metà dei/le componenti del Consiglio Direttivo, la sostituzione degli/le stessi/e verrà effettuata utilizzando l'elenco dei non eletti; in caso di mancanza o esaurimento o loro indisponibilità l'assemblea provvederà alla surroga mediante elezioni. Il medesimo procedimento vale anche in caso di dimissioni del/della Presidente.

In caso venisse meno la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, il Consiglio Direttivo non decade, ma è tenuto a convocare entro 30 giorni l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire le posizioni vacanti.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Sera
Steno
S. P. M.
1. P. M.
10
P. M. M. e P. M. M.



Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Ai/le Consiglieri/le possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la Relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e ratifica quelle decise del/dalla Presidente;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei/le soci/e;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli/le associati/e e gli eventuali contributi straordinari;
- gestisce gli atti necessari alla realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci/e Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente almeno 3 (tre) 2 (due) volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

La convocazione va diramata per iscritto anche mezzo posta elettronica con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo e deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta, che potrà realizzarsi anche in forma di videoconferenza. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei/le presenti. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (PRESIDENTE)

Il/La Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

Storico Soro

S. C. M. M.

Mich. I. C. M.

Storico Soro

Storico Soro



Il/La Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- ha potere di ammissione di nuovi/e soci/e, di cui dovrà chiedere ratifica del Consiglio Direttivo
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca e presiede l'Assemblea dei/le soci/e.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/la Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo/a, al/la componente più anziano/a di età del Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del/la Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 14 (TESORIERE)

Il/La Tesoriere/a cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

ART. 15 (ORGANO DI CONTROLLO)

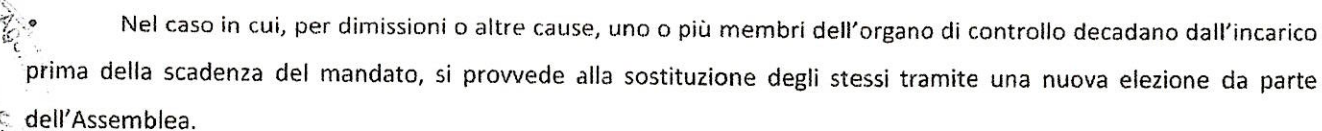
Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Stefano Sora
Salvatore
Bianchi
L. C.



- I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 16 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (ORGANO DI REVISIONE)

SE l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti dell'art. 31 del Codice, l'associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

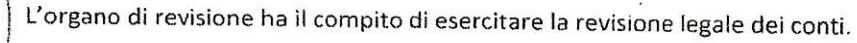
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, non necessariamente fra gli associati.

I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

26010
 26011
 26012
 26013
 26014
 26015
 26016
 26017
 26018
 26019
 26020
 26021
 26022
 26023
 26024
 26025
 26026
 26027
 26028
 26029
 26030
 26031
 26032
 26033
 26034
 26035
 26036
 26037
 26038
 26039
 26040
 26041
 26042
 26043
 26044
 26045
 26046
 26047
 26048
 26049
 26050
 26051
 26052
 26053
 26054
 26055
 26056
 26057
 26058
 26059
 26060
 26061
 26062
 26063
 26064
 26065
 26066
 26067
 26068
 26069
 26070
 26071
 26072
 26073
 26074
 26075
 26076
 26077
 26078
 26079
 26080
 26081
 26082
 26083
 26084
 26085
 26086
 26087
 26088
 26089
 26090
 26091
 26092
 26093
 26094
 26095
 26096
 26097
 26098
 26099
 26100
 26101
 26102
 26103
 26104
 26105
 26106
 26107
 26108
 26109
 26110
 26111
 26112
 26113
 26114
 26115
 26116
 26117
 26118
 26119
 26120
 26121
 26122
 26123
 26124
 26125
 26126
 26127
 26128
 26129
 26130
 26131
 26132
 26133
 26134
 26135
 26136
 26137
 26138
 26139
 26140
 26141
 26142
 26143
 26144
 26145
 26146
 26147
 26148
 26149
 26150
 26151
 26152
 26153
 26154
 26155
 26156
 26157
 26158
 26159
 26160
 26161
 26162
 26163
 26164
 26165
 26166
 26167
 26168
 26169
 26170
 26171
 26172
 26173
 26174
 26175
 26176
 26177
 26178
 26179
 26180
 26181
 26182
 26183
 26184
 26185
 26186
 26187
 26188
 26189
 26190
 26191
 26192
 26193
 26194
 26195
 26196
 26197
 26198
 26199
 26200
 26201
 26202
 26203
 26204
 26205
 26206
 26207
 26208
 26209
 26210
 26211
 26212
 26213
 26214
 26215
 26216
 26217
 26218
 26219
 26220
 26221
 26222
 26223
 26224
 26225
 26226
 26227
 26228
 26229
 26230
 26231
 26232
 26233
 26234
 26235
 26236
 26237
 26238
 26239
 26240
 26241
 26242
 26243
 26244
 26245
 26246
 26247
 26248
 26249
 26250
 26251
 26252
 26253
 26254
 26255
 26256
 26257
 26258
 26259
 26260
 26261
 26262
 26263
 26264
 26265
 26266
 26267
 26268
 26269
 26270
 26271
 26272
 26273
 26274
 26275
 26276
 26277
 26278
 26279
 26280
 26281
 26282
 26283
 26284
 26285
 26286
 26287
 26288
 26289
 26290
 26291
 26292
 26293
 26294
 26295
 26296
 26297
 26298
 26299
 26300
 26301
 26302
 26303
 26304
 26305
 26306
 26307
 26308
 26309
 26310
 26311
 26312
 26313
 26314
 26315
 26316
 26317
 26318
 26319
 26320
 26321
 26322
 26323
 26324
 26325
 26326
 26327
 26328
 26329
 26330
 26331
 26332
 26333
 26334
 26335
 26336
 26337
 26338
 26339
 26340
 26341
 26342
 26343
 26344
 26345
 26346
 26347
 26348
 26349
 26350
 26351
 26352
 26353
 26354
 26355
 26356
 26357
 26358
 26359
 26360
 26361
 26362
 26363
 26364
 26365
 26366
 26367
 26368
 26369
 26370
 26371
 26372
 26373
 26374
 26375
 26376
 26377
 26378
 26379
 26380
 26381
 26382
 26383
 26384
 26385
 26386
 26387
 26388
 26389
 26390
 26391
 26392
 26393
 26394
 26395
 26396
 26397
 26398
 26399
 26400
 26401
 26402
 26403
 26404
 26405
 26406
 26407
 26408
 26409
 26410
 26411
 26412
 26413
 26414
 26415
 26416
 26417
 26418
 2



Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART 18 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere le seguenti scritture :

- il libro degli associati,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ART 18 (IL PATRIMONIO E LE ENTRATE)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie entrate da:

- quote e contributi degli/le aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali e contributi di associati/e e di soggetti terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli/le associati/e, ai/le loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Henri Gumbel, Hermann
Asselt de Guss
Son Cohn Pfluck
Koro Soro



da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli/le aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in Bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

È fatto divieto di dividere tra gli/le associati/e, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 (BILANCIO)

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni Esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Conto Consuntivo, nonché la Relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato/a. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli/le associati/e hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 31 maggio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno all'Ufficio competente del RUNTS.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

ART. 20 (SCIoglimento)

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei/le soci/e aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo da parte dell'Ufficio Regionale Runts e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Steno Sora
Salvatore Ruffa
Nicola Leoni
Massimo Ruffa
Stefano Ruffa



ART. 21 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore oltre che il Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Alpignano, li

IL PRESIDENTE

Alvaro Pin

*Luigi Giuseppe
Alessandro Le Gendre
Sabella Ruffini*

IL SEGRETARIO

Fiorio Sora